COMUNE DI CATANZARO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO
CIG. **5559606BFF**

INDICE F.A.Q.

1. si richiedono delucidazioni in merito alla previsione relativamente all'articolo 4 GESTIONE DEL SERVIZIO al punto 11, dove si parla di " le spese postali di procedura saranno anticipate dall'aggiudicatario, con costo a carico dell'Ente,e addebitate al debitore-contribuenti nei limiti fissati dal D.M. 12/09/2012", si chiede di conoscere se le spese postali di procedura saranno rimborsate al concessionario anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore,con spedizione all'Ente di Catanzaro di fattura apposita indicante le spese sostenute per le spese postali inerenti alle notifiche degli atti;

2. si richiedono delucidazioni in merito alla previsione della presentazione del progetto Tecnico " **redatto in forma chiara e sintetica non superiore a 15 pagine**;

3. si chiedono i dati relativi ai carichi delle liste affidate in riscossione:

   a) Indicazione carico medio annuo atti di sollecito di pagamento;
   b) Indicazione numero medio annuo atti di sollecito di pagamento;
   c) Indicazione carico medio annuo liste oggetto di emissione diretta di ingiunzione fiscale (al netto di quelle derivanti dal punto a);
   d) Indicazione numero medio annuo atti di sola ingiunzione fiscale (al netto di quelli derivanti dal punto b);

4. si chiede di conoscere le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani sostenute dalla Stazione Appaltante,da rimborsare in caso di aggiudicazione, per come previsto nel disciplinare di gara;

5. i 40.000.000,00 € da Voi indicati come ammontare di crediti da riscuotere, sono i crediti maturati alla data di pubblicazione della gara? Se sì, verranno affidati all'aggiudicatario anche i crediti maturati invece nei successivi cinque anni di contratto? E, presuntivamente, di quale ammontare si potrebbe parlare?

6. L' aggio a favore del concessionario sarà calcolato sulla sola quota capitale incassata o sulla quota comprendente anche sanzioni ed interessi?

7. Come conciliare il fatto che “le spese postali di procedura saranno anticipate dall’aggiudicatario, con costo a carico dell’Ente e addebitate al debitore-contribuente” (come previsto dall’art. 4, punto 11 capitolato) con il fatto che “restano a carico del contribuente moroso e a favore del soggetto aggiudicatario, il pagamento delle spese relative alla notifica degli atti, nei limiti previsti dalle normative vigenti e quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 21/11/2000”?

8. Visto quanto richiesto all’art. 11 del capitolato d’oneri (un’apertura al pubblico degli uffici per un minimo di 16 ore settimanali) come si concilia tale richiesta con il fatto che non venga in alcun modo predeterminata la consegna del materiale per le lavorazioni? L’apertura degli uffici non dovrebbe essere consequenziale alle lavorazioni?

9. E’ fornita una garanzia sul pagamento delle fatture (ad esempio, consentendo all’aggiudicatario l’accesso in visualizzazione al conto corrente dedicato agli incassi, anche per permettere la rendicontazione degli stessi), soprattutto quelle relative al rimborso spese? Con quali modalità ed entro quali termini avverranno i pagamenti?

10. che cosa si intenda esattamente per “attivazione delle procedure”; se per essa occorre intendere le procedure interne al concessionario o le procedure che coinvolgono soggetti esterni alla concessione, per esempio la trasmissione degli atti di sollecito o di notifica del debito ai contribuenti;

11. a quale punto del processo il concessionario è chiamato ad iniziare la sua attività ai fini della “attivazione delle procedure”; dal momento che le procedure possono essere diverse a seconda della voce di carico e della tipologia di entrata si chiede di specificare distintamente le attività; per esempio mentre per un carico relativo a sanzioni per il Codice della Strada, già notificate, è possibile procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, per il tributo sui rifiuti (TARSU, TARES o TARI) potrebbe essere necessaria una notifica del debito con un sollecito di pagamento;

12. si chiede di voler confermare l’esattezza della seguente interpretazione:

    l’art. 4, comma 11 indica nel primo periodo che è possibile addebitare al contribuente gli importi della tabella ministeriale come rimborso per procedure cautelative, esecutive ed espropriative; e indica, nel secondo periodo, che le spese postali per la notifica dei solleciti richiesti dalla Stazione Appaltante prima dell’ingiunzione fiscale:

    - ❑ sono e restano a carico dell’Ente anche se anticipate dal Concessionario e non devono essere inserite nel sollecito a carico del debitore;

    - ❑ sono previste, per quanto riguarda gli importi, nei limiti di cui al DM del 12/9/2012 ;

    L’art. 7, comma 1, indica, nel periodo riportato, che sia le spese di notifica nei limiti fissati dalla legislazione vigente – ossia dal DM del 12/09/12 -, sia le spese di procedura per come fissate dal DM del 21/11/2000, sono a carico del contribuente moroso che effettua il pagamento; e in correlazione al disposto dell’art. 4, comma 11, indica che le spese di notifica restano a carico dell’Ente, anche se anticipate dal Concessionario, in caso di mancato pagamento ossia di trasformazione del carico in quota inesigibile. In tal caso subentra la disciplina di cui all’art. 12 del Capitolato d’Oneri.

L’art. 12 comma 3 indica che, una volta accertata l’inesigibilità di una quota, tutte le spese sopportate dal concessionario, ivi incluse le spese di notifica di ogni atto strumentale al procedimento di riscossione previsto dalla legge o dalla lex specialis della gara (ad esempio solleciti di pagamento di legge che anticipano, nei casi previsti, le procedure cautelari, ingiunzioni).

1.**D.** si richiedono delucidazioni in merito alla previsione relativamente all’articolo 4 GESTIONE DEL SERVIZIO al punto 11, dove si parla di “ le spese postali di procedura saranno anticipate dall’aggiudicatario, con costo a carico dell’Ente,e addebitate al debitore-contribuenti nei limiti fissati dal D.M. 12/09/2012”, si chiede di conoscere se le spese postali di procedura saranno rimborsate al concessionario anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore,con spedizione all’Ente di Catanzaro di fattura apposita indicante le spese sostenute per le spese postali inerenti alle notifiche degli atti.

R. si chiarisce che rimangono a totale carico dell’Ente le spese di notifica, riferite esclusivamente agli atti di sollecito, propedeutici all’attivazione della procedura esecutiva. Ne consegue che dette spese saranno rimborsate dall’Ente, anche in caso di mancato pagamento, previa presentazione di fattura comprovante l’avvenuta spedizione.
Per tutte le altre tipologie di spese di notifica, conseguenti alle procedure esecutive, cautelative ed espropriative, sostenute dall’Aggiudicatario, restano a carico del contribuente e sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, con le modalità e nei limiti fissati dal D.M. 12/11/2000.

2. **D.** si richiedono delucidazioni in merito alla previsione della presentazione del progetto Tecnico “ **redatto in forma chiara e sintetica non superiore a 15 pagine**;

R. nulla osta alla presentazione del progetto tecnico – qualitativo oltre il limite delle 15 pagine, indicate all’art.17 del disciplinare di gara, fermo restando, l’intuitiva, obiettiva esigenza di una sua ragionevole sintesi,anche al fine di consentire una adeguata valutazione.

3. **D.** si chiedono i dati relativi ai carichi delle liste affidate in riscossione:

a) Indicazione carico medio annuo atti di sollecito di pagamento;
b) Indicazione numero medio annuo atti di sollecito di pagamento;
c) Indicazione carico medio annuo liste oggetto di emissione diretta di ingiunzione fiscale (al netto di quelle derivanti dal punto a);
d) Indicazione numero medio annuo atti di sola ingiunzione fiscale (al netto di quelli derivanti dal punto b);

R. : si forniscono qui di seguito i dati richiesti:

a) il carico medio annuo oggetto dei solleciti di pagamento è di circa € 3.800.000,00 riferite ai soli Canoni idrici per le annualità dal 2009 al 2011;
b) il numero medio annuo degli atti di solleciti di pagamento è di circa n° .5.500 riferite ai soli canoni idrici per le annualità dal 2009 al 2011;
c) il carico medio annuo oggetto di emissione di ingiunzione fiscale (al netto di quelli derivanti al punto a) è di circa € 2.600.000,00 riferite ai Canoni Idrici ed Imposta Comunale sugli Immobili per le annualità dal 2001 al 2008 per quanto riguarda i canoni idrici ed alle annualità dal 2007 al 2009 per l’I.C.I.;

d) il numero medio annuo oggetto di emissione di ingiunzione fiscale al netto di quelli derivanti al punto b) è di circa 3.000 riferite ai Canoni Idrici ed Imposta Comunale sugli Immobili .

Per quanto attiene le altre entrate tributarie (TARSU,C.D.S.,TOSAP, Pubblicità e Affissione) l'intero procedimento risulta,ad oggi, affidato alla Soc. Equitalia.
Per completezza d'informazione si comunica che, giusta nota del 21 ottobre 2013, n° 83325 del Comando Polizia Locale, per quanto attiene i crediti ancora da riscuotere riferite al C.D.S. ed alle Infrazioni Ordinanze sindacali, ruoli affidati alla predetta società Equitalia, ammontano a circa € 8.452.605; per le altre entrate tributarie (TARSU,TOSAP , Pubblicità e Affissioni.), da informazioni assunte dal sito Equitalia Servizi (rendicontazione on line), le somme ancora da riscuotere sono circa € 23.000.000,00.

4. **D.** si chiede di conoscere le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani sostenute dalla Stazione Appaltante,da rimborsare in caso di aggiudicazione, per come previsto nel disciplinare di gara.

   R. l'importo delle spese di pubblicazione sui quotidiani già sostenute dall'Amministrazione risultano pari a € 2.781,60 iva compresa,per la sola pubblicazione del bando, rimangono ancora da quantificare le spese per la pubblicazione dell'aggiudicazione che comunque si prevedono pari a circa ulteriori € 2.500,00;

5. **D** i 40.000.000,00 € da Voi indicati come ammontare di crediti da riscuotere, sono i crediti maturati alla data di pubblicazione della gara? Se sì, verranno affidati all'aggiudicatario anche i crediti maturati invece nei successivi cinque anni di contratto? E, presuntivamente, di quale ammontare si potrebbe parlare?

   R. i crediti indicati come valore delle riscossioni all'art. 3 del Disciplinare di gara sono da intedersi maturati alla data di pubblicazione della gara. Parimenti saranno affidati all'Aggiudicataria anche i crediti maturati durante la vigenza contrattuale; per detti crediti non si è in grado di quantificarne l'ammontare, atteso che l'attività di recupero è stata fin qui svolta per la quasi totalità di essi dalla Soc. Equitalia.

6. **D**. L'aggio a favore del concessionario sarà calcolato sulla sola quota capitale incassata o sulla quota comprendente anche sanzioni ed interessi?

   R. Per come previsto dall'art. 7 del capitolato d'oneri l'aggio verrà calcolato solo sulla quota capitale incassata.

7. **D.** Come conciliare il fatto che "le spese postali di procedura saranno anticipate dall'aggiudicatario, con costo a carico dell'Ente e addebitate al debitore-contribuente" (come previsto dall'art. 4, punto 11 capitolato) con il fatto che "restano a carico del contribuente moroso e a favore del soggetto aggiudicatario, il pagamento delle spese relative alla notifica degli atti, nei limiti previsti dalle normative vigenti e quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 21/11/2000"?

   R. si chiarisce che rimangono a totale carico dell'Ente le spese di notifica, riferite esclusivamente agli atti di sollecito, propedeutici all'attivazione della procedura esecutiva. Ne consegue che dette spese saranno rimborsate dall'Ente, anche in caso di mancato pagamento, previa presentazione di fattura comprovante l'avvenuta spedizione.

Per tutte le altre tipologie di spese di notifica, conseguenti alle procedure esecutive, cautelative ed espropriative, sostenute dall'Aggiudicatario, restano a carico del contribuente e sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, con le modalità e nei limiti fissati dal D.M. 12/11/2000.

8. **D**. Visto quanto richiesto all'art. 11 del capitolato d'oneri (un'apertura al pubblico degli uffici per un minimo di 16 ore settimanali) come si concilia tale richiesta con il fatto che non venga in alcun modo predeterminata la consegna del materiale per le lavorazioni? L'apertura degli uffici non dovrebbe essere consequenziale alle lavorazioni?

   R. I rapporti con l'utenza sono regolati dall'art. 11 del Capitolato. Ne consegue che l'ufficio, all'uopo predisposto, dovrà essere operativo nei termini ivi previsti, al fine di poter procedere alla consegna del materiale per la lavorazione. Si precisa,inoltre, che ai sensi dell'art. 19 del capitolato, tutto quanto non specificato dettagliatamente nel capitolato sarà oggetto di apposito protocollo d'intesa tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario con lo scopo di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnico-organizzativi e gestionali..

9. **D**. E'fornita una garanzia sul pagamento delle fatture (ad esempio, consentendo all'aggiudicatario l'accesso in visualizzazione al conto corrente dedicato agli incassi, anche per permettere la rendicontazione degli stessi), soprattutto quelle relative al rimborso spese? Con quali modalità ed entro quali termini avverranno i pagamenti?

   R. L'art. 7 del capitolato al comma 3 fissa chiaramente i termini dei pagamenti, che dovrà avvenire previa fatturazione da parte dell'Aggiudicatario a cadenza mensile, per ogni singola entrata e liquidata dai responsabili del Settore di competenza. L'aggiudicatario potrà, in qualsiasi momento, prendere visione dei versamenti effettuati sui singoli conti correnti, compreso la visualizzazione on-line dei ogni singolo conto corrente interessato dal presente contratto.

10. **D**. che cosa si intenda esattamente per "attivazione delle procedure"; se per essa occorre intendere le procedure interne al concessionario o le procedure che coinvolgono soggetti esterni alla concessione, per esempio la trasmissione degli atti di sollecito o di notifica del debito ai contribuenti;

    R. per attivazione delle procedure si intende la trasmissione degli atti, da parte dell'Aggiudicatario agli utenti/contribuenti (sollecito e/o ingiunzione);

11. **D**. a quale punto del processo il concessionario è chiamato ad iniziare la sua attività ai fini della "attivazione delle procedure"; dal momento che le procedure possono essere diverse a seconda della voce di carico e della tipologia di entrata si chiede di specificare distintamente le attività; per esempio mentre per un carico relativo a sanzioni per il Codice della Strada, già notificate, è possibile procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, per il tributo sui rifiuti (TARSU, TARES o TARI) potrebbe essere necessaria una notifica del debito con un sollecito di pagamento;

    R. l'Aggiudicatario dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo dovrà attivare , entro 60 giorni lavorativi, la notifica di tutti gli atti necessari per avviare le procedure (sollecito e/o Ingiunzioni). Sarà cura della stazione Appaltante nel momento della consegna del materiale da lavorare,specificare quale sia il tipo di atto da emettere;

12. **D.** si chiede di voler confermare l'esattezza della seguente interpretazione:

l'art. 4, comma 11 indica nel primo periodo che è possibile addebitare al contribuente gli importi della tabella ministeriale come rimborso per procedure cautelative, esecutive ed espropriative; e indica, nel secondo periodo, che le spese postali per la notifica dei solleciti richiesti dalla Stazione Appaltante prima dell'ingiunzione fiscale:

- ❑ sono e restano a carico dell'Ente anche se anticipate dal Concessionario e non devono essere inserite nel sollecito a carico del debitore;

- ❑ sono previste, per quanto riguarda gli importi, nei limiti di cui al DM del 12/9/2012 ;

L'art. 7, comma 1, indica, nel periodo riportato, che sia le spese di notifica nei limiti fissati dalla legislazione vigente – ossia dal DM del 12/09/12 -, sia le spese di procedura per come fissate dal DM del 21/11/2000, sono a carico del contribuente moroso che effettua il pagamento; e in correlazione al disposto dell'art. 4, comma 11, indica che le spese di notifica restano a carico dell'Ente, anche se anticipate dal Concessionario, in caso di mancato pagamento ossia di trasformazione del carico in quota inesigibile. In tal caso subentra la disciplina di cui all'art. 12 del Capitolato d'Oneri.

L'art. 12 comma 3 indica che, una volta accertata l'inesigibilità di una quota, tutte le spese sopportate dal concessionario, ivi incluse le spese di notifica di ogni atto strumentale al procedimento di riscossione previsto dalla legge o dalla lex specialis della gara (ad esempio solleciti di pagamento di legge che anticipano, nei casi previsti, le procedure cautelari, ingiunzioni).

R. si chiarisce, preliminarmente, che l'interpretazione da voi formulata risulta non completamente esatta per cui di seguito si riportano i chiarimenti richiesti. Nel merito, si precisa che rimangono a totale carico dell'Ente le spese di notifica, riferite esclusivamente agli atti di sollecito,propedeutici all'attivazione della procedura esecutiva. Ne consegue che dette spese saranno rimborsate dall'Ente, anche in caso di mancato pagamento, previa presentazione di fattura comprovante l'avvenuta spedizione. Restano addebitate al debitore/ contribuente le spese di notifica nei limiti fissati dal D.M. 12/09/2012.

Per tutte le altre tipologie di spese di notifica, conseguenti alle procedure esecutive, cautelative ed espropriative, sostenute dall'Aggiudicatario, restano a carico del contribuente e sono rimborsate dalla Stazione Appaltante, con le modalità e nei limiti fissati dal D.M. 12/11/2000.

Per il rimborso, in caso di inesigibilità,delle spese riferite alle procedure esecutive intraprese si fa riferimento, esclusivamente, all'art. 12 comma 3 del capitolato,per come previsto dal D.M. D.M. 21/11/2000 ,ad esclusione, delle spese di notifica già rimborsate anticipatamente e non facente parte delle procedure esecutive.